



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

8984 - / 2011

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Azione  
revocatoria  
ordinaria

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6918/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 8984

- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente - Rep. 2753
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - Ud. 04/03/2011
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - PU
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

**contributo  
unificato**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 6918-2009 proposto da:

NANNI CATERINA NNNCRN38C58A783W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato COLUMBA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCOPIEDI GIUSEPPE giusta delega in calce al ricorso;

2011

- **ricorrente** -

671

**contro**

CURATELA FALLIMENTO DI PRINCIPE CANDIDO, in persona del suo Curatore Avv. LUIGI PERIFANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARTAGLIA NICOLO' 21, presso

FR

lo studio dell'avvocato SABETTA ETTORE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE ANGELIS ORESTE giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

SAUCHELLI GIACOMO, IANNELLA MARIO NNLMRA28R15L254S;

- **intimati** -

**nonchè contro**

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. 09339391006, in persona del Direttore pro-tempore Dott. BARNABA TRINCA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LA MASA 3, presso lo studio dell'avvocato BOCCHINI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCHINI CLEMENTE giusta procura speciale del Dott. Notaio MUSTILLI LODOVICO in NAPOLI, del 10/4/2009, Rep. n. 45238;

- **resistente** -

Nonché da:

IANNELLA MARIO NNLMRA28R15L254S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell'avvocato MUSCELLA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrente incidentale** -

**contro**

NANNI CATERINA NNNCRN38C58A783W, SAUCHELLI GIACOMO nato a BENEVENTO il 24/09/1948, BANCA NAZIONALE LAVORO

S.P.A. 09339391006, CURATELA FALLIMENTO DI PRINCIPE  
CANDIDO ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 948/2008 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 22/2/2008,  
depositata il 11/03/2008 R.G.N. 3984/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'AMICO;

udito l'Avvocato COLUMBA DOMENICO (per delega  
dell'Avv. CICCOPEDI GIUSEPPE);

udito l'Avvocato DE ANGELIS ORESTE (per delega  
dell'Avv. LEONE FRANCESCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso con il  
rigetto di entrambi i ricorsi.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'DF', is written in black ink. It is positioned in the lower right quadrant of the page, overlapping a long diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

### Svolgimento del processo

Candido Principe, imprenditore edile, aveva conferito i suoi beni immobili, e più precisamente la quota pari alla metà di tre immobili, alla " Nanni Caterina s.n.c.", società contestualmente costituitasi con l'apporto di altri beni da parte di Caterina Nanni coniuge del Principe (atto del 2.3.1993).

Quattro giorni dopo, il 6.3.1993, la medesima Caterina Nanni, amministratrice della predetta società immobiliare, aveva a sua volta venduto la sua quota della Immobiliare Nanni Caterina s.n.c., a tale Giacomo Sauchelli.

Con lo stesso atto la predetta "Immobiliare Nanni Caterina s.n.c. (soci i coniugi Candido Principe e Caterina Nanni) veniva trasformata in Immobiliare Antracite di Sauchelli Giacomo s.a.s. (soci Principe e Sauchelli, quest'ultimo avente causa da Caterina Nanni).

In data 11.3.1993, Mario Iannella, giratario di effetti all'ordine di tal Giuseppe Miresse, a firma di Candido Principe e avallati da Caterina Nanni per l'importo complessivo di £. 1.150.000.000, conveniva in giudizio i coniugi Caterina Nanni e Candido Principe nonché Giacomo Sauchelli per sentir dichiarare la revocazione degli atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori.

PD

In data 1.2.1995 veniva interrotto il giudizio per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Candido Principe e quindi lo stesso era riassunto ex art. 303 c.p.c. da Mario Iannella nei confronti di Caterina Nanni, di Giacomo Sauchelli e della Curatela Fallimentare.

Con sentenza n. 585/05 dell'8.3.2005 il Tribunale di Benevento dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attore, dell'interventore e della Curatela del Fallimento di Candido Principe dell'atto del 2.3.1993 nonché, dell'atto del 6.3.1993 contenenti, il primo, il conferimento dei beni di Candido Principe nell'immobiliare Nanni Caterina s.n.c. ed il secondo la trasformazione della immobiliare Nanni Caterina s.n.c. in Immobiliare Antracite di Sauchelli Giacomo S.a.s.

Avverso tale sentenza proponevano appello Caterina Nanni ed appello incidentale la Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. e Mario Iannelli.

Si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento mentre Giacomo Sauchelli rimaneva contumace.

Con sentenza n. 948/08 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali;

Avverso la predetta sentenza Caterina Nanni proponeva ricorso per Cassazione con due motivi.

Resisteva con controricorso la Curatela del Fallimento di Candido Principe.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi Mario Iannella.

Nanni Caterina e Mario Iannella presentavano memorie.


### **Motivi della decisione**

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia «Violazione ed erronea applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 51 L.F.); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)».

Sostiene Caterina Nanni che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, intervenuto il fallimento del debitore, la legittimazione a proseguire l'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore spetta solo al curatore fallimentare che agisce come sostituto processuale della massa.

Nel caso in esame, dichiarata la interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di Candido Principe, la successiva riassunzione veniva invece effettuata da Mario Iannella, mentre la curatela si costituiva in giudizio eccependo espressamente la inammissibilità e la improcedibi-



lità dell'azione promossa dal medesimo Iannella, per essere essa curatela l'unica legittimata alla riassunzione nell'interesse della massa dei creditori.

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie in esame l'azione revocatoria fu proposta da Mario Iannella nei confronti di Candido Principe e di Caterina Nanni, entrambi obbligati al pagamento delle cambiali, per taluni trasferimenti immobiliari da essi effettuati

A seguito del fallimento del Principe il processo di primo grado fu interrotto e quindi riassunto da Mario Iannella.

Il curatore, intervenuto, prima eccepiva la inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione proposta dallo Iannella; poi aderiva all'azione revocatoria.

A sostegno della tesi secondo la quale la curatela è l'unica legittimata alla riassunzione, parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad

agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio (Cass., S.U., 17.12.2008, n. 29420).

Tale principio di diritto deve considerarsi tuttavia operante solo qualora l'azione esercitata sia la revocatoria ordinaria e il convenuto sia esclusivamente il debitore fallito. Nel caso in esame, invece, l'azione di Mario Iannella era tesa all'accertamento della simulazione e/o dell'inefficacia degli atti di disposizione dei propri beni posti in essere da Caterina Nanni, nei confronti della quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa.

In conclusione, il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite può disciplinare la posizione del fallito Principe, non quella di Caterina Nanni che non è fallita.

Con il secondo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 324 L.F.) omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)».

La ricorrente deduce la violazione del disposto dell'art. 324 c.p.c. sul presupposto del formarsi della co-



sa giudicata formale in relazione all'oggetto del presente giudizio.

Il motivo è anzitutto non autosufficiente.

Il ricorso infatti, così come formulato, non riporta la sentenza n. 161/2003; né parte ricorrente ha invocato gli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.

Il suddetto giudicato, inoltre, riguarda soggetti diversi da quelli coinvolti in questo processo e non riguarda in particolare la Nanni. Inoltre il curatore in quella sede aveva fatto valere la revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare, laddove davanti al Giudice ordinario aveva fatto valere l'azione revocatoria ordinaria ed in quella era subentrato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Mario Iannella denuncia «Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)».

Sostiene Mario Iannella che, nel proporre appello incidentale ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione assoluta (in subordine relativa) dell'atto del 2.3.1993, trascritto il 5.3.1993, con il quale Candido Principe e Caterina Nanni hanno conferito nella società "Immobiliare Nanni Caterina" i beni immobili ivi descritti; in via subordinata che fossero revocati i suddetti atti posti in essere in

pregiudizio delle ragioni creditorie dell'istante: a fronte di tale espressa domanda, si afferma, la Corte d'appello non ha dato alcuna motivazione.

Il motivo è infondato.

Si tratta infatti di un problema di omessa pronuncia su un motivo di appello che avrebbe dovuto essere denunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e non per omessa motivazione.

Secondo motivo: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91-92 c.p.c.)».

Secondo parte ricorrente la Corte d'Appello non può disporre la compensazione delle spese del relativo grado del giudizio, in mancanza di giusti motivi, quando l'appello principale sia stato integralmente rigettato.

Il motivo è infondato in quanto la soccombenza reciproca giustifica la compensazione.

In conclusione, riuniti i ricorsi, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati mentre, tenuto conto della particolarità della fattispecie concreta e della sua complessità, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le  
spese del giudizio di cassazione.

Roma, 4 marzo 2011


Il consigliere estensore

*Pasquale D'Amico*

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, il 19 APR 2011  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

